



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avv. Nicola BRUNETTI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella **causa civile** iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 13.11.2020, **promossa da:**

SOLAZZO PIETRINA, difesa dagli avv.ti Maria Antonietta De Luca e Vito Quarta, domiciliatari,

ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI ARNESANO, in persona del sindaco pro-tempore, difeso dall'avv. Christian Gnoni, domiciliatario,

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione 3.4.18 Solazzo Pietrina conveniva in giudizio il Comune di Arnesano per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per le lesioni a lei derivate in seguito alla caduta della stessa, avvenuta il 2.7.2017 a causa di una buca insistente sul manto stradale della via Asilo, costituente insidia.

Derivava all'attrice trauma contusivo al ginocchio sinistro il cui danno quantificava in € 1.100,00.

Si costituiva il Comune di Arnesano rilevando che nessun addebito poteva essere fatto al Comune stesso, nell'incidente occorso all'attrice, che non era

REGIME FISCALE PROC.

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

REGIME FISCALE SENT.

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

N. 5873/20 Sent.

N.4328/18 R. Gen.

N. 24385 R. Cron.

N. _____ R. Rep.

OGGETTO

Risarcimento danni da insidia

stata dimostrata la non visibilità e imprevedibilità della buca e che l'incidente era dovuto a distrazione ed imprudenza dell'attrice medesima. Contestava, comunque, il quantum dei danni.

Dalle testimonianze e dalle foto esibite si evince che l'insidia era costituita da una buca di piccole dimensioni che cromaticamente si confondeva con tutto il manto stradale e per questo meno visibile ed insidiosa.

L'esistenza di detta insidia non è contestata dal Comune che si è difeso sostenendo la mancanza di cautela da parte dell'attrice.

Nessuna prova liberatoria ha fornito il Comune medesimo che, sia in applicazione del principio del *neminem ledere* che quale custode della strada, è tenuto a far sì che l'opera pubblica non presenti per l'utente una situazione di pericolo caratterizzata dalla non visibilità e imprevedibilità e, per tanto, costituente insidia.

Per quanto riguarda la domanda relativa al quantum, dalle certificazioni mediche esibite si può ricavare che l'attrice avrebbe subito un periodo di circa 25 giorni di invalidità temporanea che vanno così ripartiti: giorni 8 ITT giorni 8 ITP al 50% e giorni 9 di ITP al 25%.

Pertanto il danno va quantificato e liquidato in € 700,00, onnicomprensive, determinato alla data di deposito della presente sentenza, sulla base e mutuando i criteri di cui alla legge 57/2001 (ora art. 139 Dlgs. 209/05) e norme applicative.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda proposta da Solazzo Pietrina contro il Comune di Arnesano con



atto di citazione notificato il 3.4.18 e condanna il convenuto a pagare all'attrice la complessiva somma di Euro 700,00, a titolo di risarcimento danni per il sinistro suddetto, oltre al pagamento delle spese del giudizio nella misura complessiva di Euro 327,00 di cui Euro 77,00 per spese, Euro 250,00 per competenze oltre forfetario del 15% ed IVA e CPA come per legge, in favore degli avv.ti Maria Antonietta De Luca e Vito Quarta, antistatari.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Lecce 16.12.2020.

IL GIUDICE DI PACE
avv. Nicola Brunetti

Depositato in Cancelleria
oggi, 23 DIC/2020
IL CANCELLIERE
Antonio Gianni Palma